

Fatture elettroniche, da giugno cambiano le regole

Quali sono le nuove regole sulla fatturazione elettronica alla Pubblica amministrazione?

La Finanziaria 2008 (L. 244/07 e succ. modifiche) ha istituito l'obbligo di fatturazione elettronica verso la P.A. Una prima applicazione riguarda Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza: a partire dal 6 giugno non potranno più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea.

Si arriverà ad una estensione completa a partire dal 31 marzo 2015, ai restanti enti nazionali e amministrazioni locali (Regioni, Province, Comuni, Asl, Camere di Commercio, Istituti di istruzione comunale, asili etc.). L'obbligo di emissione della fattura in forma elettronica riguarda tutte le imprese e i professionisti che sono fornitori della P.A..

La prima fase di applicazione coinvolge un gran numero di soggetti passivi e di conseguenza di soggetti attivi che devono fatturare le proprie prestazioni di cessioni di beni e servizi verso i 13 Ministeri (comprese le unità organizzative locali afferenti ai Ministeri quali Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, ecc.), 22 Enti Previdenziali (INPS, INAIL, ecc.) e 3 Agenzie Fiscali e Istituti di istruzione statali (scuole statali di ogni ordine e grado).

La trasmissione delle fatture elettroniche verso la P.A. deve avvenire tramite il sistema di interscambio (SdI) istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze. La fattura elettronica dovrà recare i dati e le informazioni indicati e definiti nel

documento recante «Formato della fattura elettronica» (all. A Decreto 3.04.2013 n. 55); il contenuto informativo della fattura PA prevede le consuete informazioni rilevanti ai fini fiscali e altre informazioni obbligatorie ai fini di una corretta trasmissione della fattura al soggetto destinatario attraverso il SdI: il codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura disponibile presso l'indice delle pubbliche amministrazioni (IPA), il Codice identificativo di gara (Cig), dato non obbligatorio nei casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice unico di Progetto (Cup) relativo ad opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ogni nuovo progetto di investimento pubblico nei casi previsti dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

La mancanza delle informazioni sopra riportate produce lo scarto della fattura. Solo a seguito della verifica positiva verrà rilasciata una ricevuta di consegna, mentre in caso di scarto verrà inviata una notifica di mancata consegna. Entrambe queste comunicazioni valgono ai fini dell'individuazione del momento di emissione della fattura ai sensi dell'art.21, com. 1 dpr 633/72, succ. modifiche che dispone la «fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, transmissio-

ne o messa a disposizione del cessionario o committente».

Le P.A. saranno tenute a comunicare mediante la piattaforma di scambio entro il mese successivo, i debiti non estinti nel mese precedente, per i quali sia stato superato il termine dei 30 giorni dal ricevimento della fattura (dal rilascio della ricevuta di consegna, che potrebbe avere una data diversa da quella di invio effettivo del documento) da cui decorrono gli interessi moratori previsti dall'art.4 del Dlgs 231/2002.

Le imprese e professionisti possono trovare informazioni sul sito www.fatturapa.gov.it ove è prevista una sezione dedicata con percorsi differenziati per utente (operatori economici, PA e intermediari), che consente di gestire le procedure di accreditamento dei canali (web, web service, SpCoop, Ftp, Pec), controllare la correttezza o meno del contenuto della fattura replicando i controlli effettuati dal Sistema di Interscambio, monitorare lo stato, all'interno del perimetro del Sistema di interscambio, delle fatture transitate attraverso il medesimo Sistema, simulare, per un periodo determinato di tempo, le fasi del processo (compilazione, invio, ricezione di fatture e notifiche); ricevere assistenza da personale tecnico, tramite l'invio di mail a un contact center.

**Grazia Ticozzelli,
Cristina Bruzzone**
dottori commercialisti

LAVORO

Apprendistato più libero con il job-act

Per quanto concerne il contratto di apprendistato, che cosa ha introdotto il job-act?

Ha introdotto la percentuale di stabilizzazione in servizio degli apprendisti imponendo all'impresa la regolarizzazione di una percentuale di apprendisti del 20% e prevedendo che tale vincolo sia valido solo per le realtà con più di 50 unità. Viene confermato l'obbligo del piano formativo scritto nel contratto di apprendistato, anche se in forma semplificata. Viene previsto che, oltre alla forma scritta del contratto e del patto di prova, l'accordo debba contenere, in forma sintetica, il piano formativo individuale. Piano che, sempre nell'ottica della semplificazione, può essere definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. La formazione pubblica potrà essere svolta, in via sussidiaria, anche dalle imprese e dalle loro associazioni solo se disponibili e secondo le linee guida adottate dalle regioni a febbraio scorso. La regione è obbligata entro 45 gg dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto di apprendistato a comunicare all'impresa le modalità di svolgimento dell'offerta formativa.

Fabio Ferrara
dottore commercialista

FISCO / 1

Così funzionano le detrazioni per figli a carico

Vorrei sapere come sono regolate le detrazioni per figli a carico.

La Finanziaria 2013 ha innalzato il valore della detrazione per i figli a carico a 950 euro per ciascun figlio naturale/adottato/riconosciuto ovvero 1.220 euro per i figli di età inferiore ai 3 anni.

Inoltre sono previsti aumenti agli importi di cui sopra e nello specifico di 400 euro per ciascun figlio portatore di handicap, 200 euro per ciascun figlio nel caso si abbiano più di 3 figli a carico e 1.200 euro per le famiglie con più di 4 figli a carico.

I figli che lavorano ma che fanno ancora parte dello stato di famiglia dei genitori possono considerarsi a carico se il loro reddito non ha superato i 2.8540,51 euro.

I genitori possono detrarre il 50% ciascuno oppure il 100% il genitore con il reddito più elevato. In caso di separazione la detrazione spetta al genitore affidatario oppure nella misura del 50% qualora l'affidamento sia congiunto.

Sara Mazza
Consulente finanziario

FISCO / 2

I bonus una tantum non concorrono al "tetto" degli 80€

Le somme percepite a titolo di incremento della produttività concorrono al superamento del limite di 26.000 euro per la fruizione del bonus 80 euro?

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non concorrono, in quanto godono di un'imposta sostitutiva del 10%. Tali somme, però, a esclusivo vantaggio del lavoratore, vengono conteggiate per calcolare l'imposta lorda da confrontare con le detrazioni per lavoro dipendente. Pertanto, i percettori di dette somme hanno diritto alle detrazioni per lavoro dipendente previste dal comma 1, art. 13, Tuir. Il credito va calcolato in riferimento alle erogazioni effettuate nel 2014, tenendo anche conto dei giorni che danno diritto alle indennità. In tali casi, il credito viene riconosciuto in maniera "automatica" dall'ente erogante in qualità di sostituto di imposta, il quale ha l'obbligo di determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a sua disposizione. L'Agenzia chiarisce che il reddito assoggettato all'imposta sostitutiva del 10% non deve essere computato nel reddito complessivo al fine di calcolare l'importo del credito spettante in relazione alla soglia dei 26.000 euro (tetto massimo oltre cui non è possibile fruire del bonus Irpef).

Fabio Ferrara
dottore commercialista